

Legge 6 febbraio 1996, n. 52 (art. 58)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

58. Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali.

1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma dell'articolo [168](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), come modificato dall'articolo [71](#) della [legge 29 dicembre 1990, n. 428](#), il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove unità.

2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo [32](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo [168](#) del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967](#), cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo [1](#) del [decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#), con la posizione e le funzioni originariamente stabilite [\(49\)](#).

2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali [\(50\)](#).

3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.

4. Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione

transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome [\(51\)](#).

[\(49\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

[\(50\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*.

[\(51\)](#) Comma così modificato dall'*art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128*.